

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA



Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907
(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

S P E C I A L E
dello Snals Confisal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna



CESSAZIONI e PENSIONI INPS
gestione Dipendenti Pubblici Cassa Stato
DAL 01/09/2014

SCADENZA DOMANDE VIA WEB 07/02/2014



Il MIUR ha emanato la circolare prot.n.2855 del 23/12/2013 ed il Decreto ministeriale n. 1058 del 23/12/2013

Il [7 febbraio 2014](#) scade il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del [7 febbraio 2014](#) vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2014. Sempre entro la medesima data del [7 febbraio 2014](#) gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine del [7 febbraio 2014](#) deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota" 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

VIENE INOLTRE CHIARITO CHE:

1-L'inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione con decorrenza 01/09/2014 del personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e del personale in servizio all'estero, avverrà ESCLUSIVAMENTE mediante l'utilizzo delle **"ISTANZE ON LINE", c.d.POLIS(Presentazione On Line delle Istanze);**

EVENTUALI DOMANDE DI CESSAZIONE GIA' PRESENTATE IN FORMA CARTACEA DEVONO ESSERE RIPRODOTTE, UTILIZZANDO LA PROCEDURA "ISTANZE ON LINE";

2- Le funzioni saranno disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE" fino al 07/02/2014 ore 23.59;

3- Saranno trasmesse ESCLUSIVAMENTE via web le istanze e comunicazioni concernenti la cessazione dal servizio del personale scolastico (domande di dimissioni volontarie dal servizio, collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio),

4-La domanda,invece,di pensione rivolta all'INPS gestione Dip.Pubb. sede di Verona ,
SARA' PRESENTATA ,**E S C L U S I V A M E N T E** attraverso le seguenti modalità:

a) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

b) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

c) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

**Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionisti
La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino
a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.**

**6- Si dovrà usare la procedura "istanze on line" c.d.POLIS,al fine di comunicare
i "dati necessari",da parte del personale per il quale opera il recesso
unilaterale dell'Amministrazione scolastica, cioè per i collocamenti d'ufficio.**

7 -Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione per acquisire gli effetti in organico
di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo e comunque non oltre
la data di inizio delle operazioni di mobilità. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici
scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli USR.

8- L'accertamento del diritto alla pensione è di competenza degli Uffici territoriali degli USR, o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

9- Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 183/2011.

In altre parole.....

le Pubbliche Amministrazioni non potranno più

chiedere ai cittadini la presentazione di documenti che siano già detenuti dalla stessa o da altre amministrazioni.

L'eventuale richiesta di certificazioni, dunque, dovrà essere inoltrata direttamente alle amministrazioni certificanti.

In alternativa potrà essere richiesta al cittadino interessato la sola produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione(art. 46 DPR 445/00) o di atto di notorietà(art. 47 DPR 445/00).

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

La segreteria scolastica o l'ufficio scol. dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

10- Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS gestione Dip.Pubb. per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande

ERRORI DA EVITARE

Si ricorda che L'INVIO TELEMATICO E' LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER LA CESSAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

1) chi si vanta con i colleghi di *"avere fatto tutto per la pensione" già a settembre 2013* perché ha presentato *"in cartaceo (protocollato dalla scuola)"* la domanda di dimissioni e la richiesta di pensione con i moduli (solo cartacei) ex INPDAP DEVE RIFARE TUTTO SEGUENDO LE PROCEDURE INDICATE DAL MIUR con circolare prot.n.2855 del 23/12/2013 *altrimenti.....RESTA ANCORA IN SERVIZIO.*

2) chi presenterà solo domanda di pensione all'INPDAP on line (tramite un Patronato o il "fai da te") MA NON EFFETTUERA' LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO on line con la procedura " P O L I S " ENTRO le ORE 23.59 del giorno di scadenza fissato dal MIUR con circolare prot.n.2855 del 23/12/2013 **RESTA ANCORA IN SERVIZIO.**

3)chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro la scadenza, ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici di Verona **domanda di PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA (tramite un Patronato o il " fai da te")**

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2014, MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

TABELLE SINOTTICHE

CESSAZIONI DAL SERVIZIO COMPARTO SCUOLA DAL 01/09/2014

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2014 PERSONALE SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO

**CHI MATURA IL DIRITTO ENTRO IL 31/12/2014
POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09/2014
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

Per la pensione di vecchiaia

*l'età è di 66 anni e 3 mesi sia per gli uomini che per le donne,
con almeno 20 anni di anzianità contributiva,*
**da compiersi entro il 31 dicembre 2014,
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)**

La pensione anticipata

potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di:

U O M I N I	D O N N E
42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

**requisiti da possedersi entro il 31 dicembre 2014
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)**

*Nel calcolo dell'anzianità contributiva sono utili tutti i periodi di effettivo servizio
quelli riscattati,ricongiunti,computati e gli accrediti figurativi.*

RIDUZIONE DELL'IMPORTO PENSIONE SE CON L'ETA' INFERIORE A 62 ANNI

*Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento
rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi*

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
62		0,0000%
61	11	0,0833%
61	10	0,1667%
61	9	0,2500%
61	8	0,3333%
61	7	0,4167%
61	6	0,5000%
61	5	0,5833%
61	4	0,6667%
61	3	0,7500%
61	2	0,8333%
61	1	0,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
61		1,0000%
60	11	1,0833%
60	10	1,1667%
60	9	1,2500%
60	8	1,3333%
60	7	1,4167%
60	6	1,5000%
60	5	1,5833%
60	4	1,6667%
60	3	1,7500%
60	2	1,8333%
60	1	1,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
60		2,0000%
59	11	2,1667%
59	10	2,3333%
59	9	2,5000%
59	8	2,6667%
59	7	2,8333%
59	6	3,0000%
59	5	3,1667%
59	4	3,3333%
59	3	3,5000%
59	2	3,6667%
59	1	3,8333%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
59		4,0000%
58	11	4,1667%
58	10	4,3333%
58	9	4,5000%
58	8	4,6667%
58	7	4,8333%
58	6	5,0000%
58	5	5,1667%
58	4	5,3333%
58	3	5,5000%
58	2	5,6667%
58	1	5,8333%
58		6,0000%

NON VIENE APPLICATA LA SUDETTA "PENALIZZAZIONE"

limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva **entro il 31 dicembre 2017**, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da **prestazione effettiva di lavoro**, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria **nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ultimamente (legge stabilità 2014) ANCHE per permessi mensili (3 giorni) previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992**

PENSIONE DONNE TUTTA CONTRIBUTIVA

PENSIONE DONNE nate prima del 01/10/1956
CON un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni
MATURATA ENTRO IL 31 dicembre 2013
CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno

57 anni e 3 mesi di età e una contribuzione ***pari o superiore a 35 anni***. In tal caso,

tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere

al pensionamento solo a decorrere dal 1/9/2014.

Questa tipologia di pensione **COMPORTE** ***una perdita di circa il 30%***
sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

Pertanto sono interessati al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2014

1) Personale nato entro 31/05/1948

cioè con 66 anni e mesi 3 di età compiuti entro il 31/08/2014

NOTA: PER I/LE NATI/E DAL 01/06/1948 AL 30/09/1948 (che al 31/12/2014 maturano 66 anni e 3 mesi di età), che non hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011,

la cessazione dal 01/09/2014 **E' SOLO A DOMANDA.**

2) Personale nato entro il 31/08/1949

cioè con 65 anni età al 31/08/2014 a condizione

che abbia maturato i requisiti della previgente normativa alla data del 31/12/2011 e cioè



a) 40 anni di contribuzione

b) e/o quota 96

c) donne con 62 di età con almeno 20 di contribuzione

(15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992, ai sensi dell'art.2 c.3 lett.C del D.lgs. n.503 del 30/12/1992.)

vedasi decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato definitivamente dal Parlamento.



L'interpretazione autentica è conforme a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012

3) Personale che nei precedenti anni ha ottenuto la proroga fino al 31/08/2014.

RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012

SONO PREVISTE 2 POSSIBILITA' DI PROROGA:

1) FINO A 2 ANNI DOPO L'ETA' PREVISTA PER LA CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'

(ai sensi art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94)

(in assenza di personale in esubero nella classe di concorso, posto o profilo di appartenenza)

cioè una permanenza in servizio fino a 68 anni.

Per tale proroga NON SI DEVE PRESENTARE UNA "DOMANDA" MA UNA DICHIARAZIONE DI "DISPONIBILITA'" (art.1 - comma 17° D.L. n.138/2011 convertito con modifiche in legge dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

2) FINO A L RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUTUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

**Sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti
che consentono al personale interessato
di proseguire il servizio sino al raggiungimento
del massimo della pensione**

(art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994)

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO) art.72 comma 11 della legge 133/2008

La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, **previo preavviso di sei mesi**, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L'Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2014, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini.

In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

**PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS è attivo
un servizio di CONSULENZA relativo a:**

- 1) CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS gest. Dip. Pubbl.-cassa Stato-;
- 2) CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);
- 3) Registrazione e soluzione problemi di Istanze on-line (POLIS).

**SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA
SNALS DI VERONA E LEGNAGO**

SCADENZA DOMANDE CESSAZIONE/PROROGA

Termine di presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line":

venerdì 7 febbraio 2014

Tutte le domande presentate si intendono accolte alla data di:

sabato 8 febbraio 2014

senza l'emissione del provvedimento formale

Per il SOLO  invio CESSAZIONE (*problemi con credenziali esclusi*)
via web e il SOLO  invio domanda pensione on line all'INPS
gestione Dip.Pubblici Cassa Stato di Verona
si può fruire del **SERVIZIO GRATUITO** presso:



Patronato INPAS CONFISAL

Sede provinciale di Verona: Via E. Duse, 20 37124 Verona


Tel. 045/8303490 fax 045/8388840 e-mail inpas.vr@gmail.com

Sig.ra Barbara Rota Responsabile Provinciale

O R A R I O U F F I C I O P a t r o n a t o I N P A S C O N F I S A L V E R O N A

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì			15.30	19.00
Martedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Mercoledì	8.30	12.30	15.30	19.00
Giovedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Venerdì	8.30	12.30		

Il Patronato svolge la sua attività gratuitamente



Si ricorda che :

Si accede al servizio Istanze On Line – Cessazioni on-line utilizzando le "credenziali" ottenute attraverso la procedura di registrazione, mentre per inoltrare l'istanza si deve avere a disposizione il **“Codice Personale”.**

Pertanto si consiglia di presentarsi al Patronato INPAS di Verona con credenziali e codice personale.

IMPORTANTE



Chi ha pratiche di riscatto o ricongiunzione ancora da definire, DEVE SOLLECITARE la definizione del provvedimento e la emissione del decreto chiamato "determina".
Non è sufficiente avere già presentato la domanda di riscatto o di ricongiunzione.

Si ricorda che la "determina" di riscatto o ricongiunzione per PRODURRE EFFETTI DEVE ESSERE FORMALMENTE ACCETTATA anche se il pagamento verrà effettuato successivamente a rate e le rate residue ancora da pagare ,dopo la cessazione, saranno trattenute nella pensione.

A seguito dell'inizio del pagamento dell'onere i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nei periodi ai quali si riferiscono,anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

In altre parole se si riscatta un periodo prima del 01/01/2012 e si paga nel 2014 , IL PERIODO E' CONTEGGIATO PER "COMPETENZA" E NON "PER CASSA". QUINDI SERVE PER MATURARE I REQUISITI e per incrementare l'importo della quota "retributiva"


della pensione corrisposta.

Informazione



Da lunedì 08/07/2013 gli sportelli dell'ex gestione INPDAP di VERONA (ora chiamati sportelli INPS gestione Dipendenti Pubblici di Verona) SONO STATI TRASFERITI da Lungadige Capuleti,11 nello stabile dell'*INPS di V E R O N A in via Cesare Battisti,19.*

1^ Osservazione



*La circolare MIUR prot.n.2855 del 23/12/2013 RIPORTA PER L'OPZIONE DONNA il requisito anagrafico di anni **57** e NON di **anni 57 e mesi 3** al 31/12/2013 ,come previsto dalla Circolare INPS n. 37 DEL 14/03/2012 che di seguito si riporta:*

6. Disapplicazione della c.d. "finestra mobile" e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)


Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM), fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.

In merito all'articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si rappresenta che la previsione legislativa ivi contenuta (accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola e AFAM a decorrere, rispettivamente, dal primo settembre o primo novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti di detto personale che avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, come specificato nella circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011.


In conseguenza della disapplicazione effettuata dall'articolo 24, comma 5 della legge in esame (che ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2012) le istruzioni contenute nel paragrafo 1 della citata circolare si intendono superate e l'accesso al pensionamento del personale del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con riferimento all'anno di maturazione dei requisiti e non già all'anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma 21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.

La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:

- 1) Soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- 2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo 1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 dell'articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).



2^ Osservazione



*Nella circolare MIUR prot.n.2855 del 23/12/2013 non viene chiarito se applicando l'Art. 2 commi 4 e 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, e la circolare n. 2 del 8 marzo 2012 della Funzione pubblica, sono coinvolte nel pensionamento d'ufficio **le donne con 62 di età con almeno 20 di contribuzione** (15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992, ai sensi dell'art.2 c.3 lett.C del D.lgs. n.503 del 30/12/1992).), **al 31/12/2011** in pratica si tratta di donne nate prima del 01/09/1949 che compiono i 65 anni di età entro il 31/08/2014.*

Restiamo in attesa dei relativi chiarimenti.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http://](#) per aprire il LINK)

D.M. N.1058 DEL 23/12/2013

[http://w](#)

C.M prot. n.2855 DEL 23/12/2013

[http://w](#)

Circolare n.2/2012 Funz.Pubbl.

[http://www.funz](#)



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

martedì 24 dicembre 2013

13.16.56